



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORDINANZA N. 58 DEL 12/08/2026

Servizio proponente: SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Ulteriore modifica e parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026 – Riapertura temporanea e condizionata al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale–Fumero e delle V.A.S.P. SV672 “Strada Val di Rezzalo” e SV668 “Strada Alpe Boero” – Disciplina del transito dal 13/08/2026 e fino a revoca.

IL SINDACO

Premesso che:

- ☐ in data 29/07/2026, alle ore 21:30 circa, si è verificato un evento franoso che ha interessato il versante sovrastante la strada comunale Frontale–Fumero, in località La Flescia, determinando il distacco e la caduta sulla carreggiata di materiale detritico costituito da sassi, terra e fango, con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza della viabilità;
- ☐ a seguito del predetto evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Valdisotto, unitamente al Sindaco, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, effettuando sopralluogo finalizzato alla verifica dell'entità del dissesto e delle condizioni di sicurezza dell'area interessata;
- ☐ con Ordinanza contingibile e urgente n. 52 del 29/07/2026, adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale–Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la Frazione Fumero – località Fontanaccia, nonché delle V.A.S.P.:
 - o SV672 denominata “Strada Val di Rezzalo”;
 - o SV668 denominata “Strada Alpe Boero”;
- ☐ in data 01/08/2026 è stata acquisita al protocollo comunale n. 9345 la relazione tecnica del Geologo incaricato, relativa alla valutazione delle condizioni del versante e della viabilità interessata;
- ☐ successivamente, a seguito degli interventi urgenti di rimozione del materiale franato e delle prime valutazioni tecniche effettuate, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 è stata disposta una parziale revoca dell'Ordinanza n. 52/2026, consentendo il transito controllato sulla strada comunale Frontale–Fumero e sulla V.A.S.P. SV672, mantenendo la chiusura della V.A.S.P. SV668;
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026 è stata disposta la revoca della parziale riapertura prevista dall'Ordinanza n. 55/2026, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di dissesto verificatosi in località Dossi, con conseguente ripristino della chiusura al transito della strada comunale Frontale–Fumero e della V.A.S.P. SV672, confermando contestualmente la chiusura della V.A.S.P. SV668;
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026 è stata disposta una ulteriore parziale revoca dell'Ordinanza n. 56/2026, consentendo il transito controllato sulla strada comunale Frontale–Fumero e sulla V.A.S.P. SV672 “Strada Val di Rezzalo”, mantenendo la chiusura della V.A.S.P. SV668 “Strada Alpe Boero”;

Preso atto che:

- ☐ successivamente all'adozione dell'Ordinanza n. 57 del 07/08/2026 sono proseguiti gli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto;
- ☐ in data 12/08/2026 è stata acquisita al protocollo comunale n. 9850 la relazione tecnica del Geologo incaricato, relativa alla nuova valutazione delle condizioni del versante e della viabilità interessata;
- ☐ gli interventi eseguiti hanno consentito un ulteriore avanzamento delle opere di messa in sicurezza e di stabilizzazione della sede stradale e delle aree maggiormente compromesse;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ permangono tuttavia condizioni di attenzione connesse alla possibile evoluzione del dissesto e, in particolare, alla possibilità di nuovi movimenti franosi o fenomeni di instabilità del versante;
- ☐ permane pertanto la necessità di mantenere un regime di circolazione prudenziale, controllato e subordinato alle condizioni di sicurezza della viabilità e del versante;
- ☐ la strada comunale Frontale-Fumero costituisce l'unica via di accesso carrabile alla zona interessata, rendendo necessario contemperare le esigenze di accessibilità con la primaria esigenza di tutela della pubblica incolumità;
- ☐ le condizioni di sicurezza della viabilità possono modificarsi anche repentinamente in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del dissesto;

Considerato che:

- ☐ l'avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e le valutazioni tecniche effettuate consentono di prevedere un ampliamento delle fasce di apertura della viabilità rispetto a quanto disposto con l'Ordinanza n. 57 del 07/08/2026;
- ☐ tale ampliamento può essere disposto esclusivamente mediante una riapertura temporanea, controllata e condizionata, mantenendo specifiche limitazioni di orario e di massa dei veicoli;
- ☐ risulta possibile estendere la medesima disciplina anche alla V.A.S.P. SV668 denominata "Strada Alpe Boero", precedentemente mantenuta interdetta al transito;
- ☐ il transito deve essere consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, fatta salva la disciplina relativa ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- ☐ durante le fasce di apertura deve essere garantito il presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile, al fine di assicurare il controllo della viabilità e consentire l'immediata sospensione del transito qualora sopravvengano condizioni di pericolo;
- ☐ le condizioni di sicurezza possono mutare rapidamente in presenza di fenomeni meteorologici avversi, precipitazioni intense, temporali o nuovi fenomeni di dissesto;
- ☐ per tale ragione è necessario stabilire preventivamente che la riapertura prevista dal presente provvedimento sia automaticamente sospesa al verificarsi delle condizioni di pericolo individuate nella presente ordinanza, senza necessità di adottare un ulteriore provvedimento sindacale;
- ☐ la sospensione automatica costituisce una misura cautelativa già prevista e disciplinata dal presente provvedimento, finalizzata alla tutela immediata della pubblica incolumità;

Ritenuto:

- ☐ di dover procedere ad una ulteriore modifica dell'attuale disciplina della viabilità interessata dall'evento franoso;
- ☐ di consentire, a decorrere da giovedì 13 agosto 2026 e fino a revoca, il transito veicolare e pedonale sulla strada comunale Frontale-Fumero, dal civico n.131/A della Frazione Frontale fino alla Località Fontanaccia e sulle V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e SV668 "Strada Alpe Boero", secondo le modalità e le limitazioni stabilite dal presente provvedimento;
- ☐ di mantenere comunque un regime di particolare prudenza, considerato il permanere del rischio residuo connesso alla possibile evoluzione del dissesto;
- ☐ di subordinare in ogni momento la prosecuzione del transito alle effettive condizioni di sicurezza della strada, del versante e del quadro meteorologico;

Visti:

- ☐ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ☐ gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada e s.m.i.;
- ☐ il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- ☐ il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile e s.m.i.;
- ☐ le relazioni tecniche acquisite agli atti comunali;
- ☐ le precedenti Ordinanze Sindacali n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026, n. 56 del 02/08/2026 e n. 57 del 07/08/2026;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Pagina 2 di 6

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti dell'Ente.



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

1. RIAPERTURA TEMPORANEA

A decorrere da giovedì 13 agosto 2026 e fino a revoca, è consentito il transito veicolare e pedonale, secondo le modalità e le limitazioni della presente ordinanza, sulla:

- ☐ **strada comunale Frontale-Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la località Fontanaccia;**
- ☐ **V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo";**
- ☐ **V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero".**

La riapertura è da intendersi esclusivamente quale riapertura temporanea, controllata e condizionata e non costituisce attestazione del definitivo superamento delle condizioni di rischio connesse all'evento franoso verificatosi in data 29/07/2026.

2. FASCE ORARIE DI APERTURA

Il transito è consentito esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

e

dalle ore 17:00 alle ore 19:00

di ogni giorno, a decorrere dal 13/08/2026 e fino a revoca, salvo la sospensione automatica prevista dai successivi articoli.

Al di fuori delle suddette fasce orarie la viabilità è da considerarsi interdetta al transito pedonale e veicolare.

3. PRESIDIO DELLA VIABILITÀ

Durante le fasce orarie di apertura, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il transito sarà effettuato con presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile.

Il personale incaricato provvederà, secondo le rispettive competenze, alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni, alla gestione della circolazione e alla segnalazione di eventuali condizioni di pericolo.

Qualora vengano rilevate condizioni tali da compromettere la sicurezza della circolazione o delle persone, il personale della Polizia Locale potrà disporre l'immediata sospensione del transito.

4. LIMITAZIONE DELLA MASSA DEI VEICOLI

Il transito veicolare è consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

Sono pertanto esclusi dal transito ordinario tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

5. MODALITÀ DI TRANSITO

Durante le fasce di apertura:

- ☐ dovrà essere mantenuta una velocità particolarmente moderata e comunque adeguata alle condizioni della sede stradale;
- ☐ dovrà essere rispettata integralmente la segnaletica temporanea installata;
- ☐ dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile;
- ☐ dovranno essere rispettate le eventuali delimitazioni, transenne, barriere, opere provvisorie e deviazioni predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- ☐ è vietato spostare, rimuovere, manomettere o oltrepassare le barriere e i dispositivi posti a tutela della sicurezza della circolazione.

6. SOSPENSIONE AUTOMATICA DEL TRANSITO

La riapertura e la possibilità di transito previste dalla presente ordinanza sono **automaticamente sospese**, senza necessità di ulteriore ordinanza sindacale, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) emissione da parte della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile di un'allerta di livello di criticità ARANCIONE o ROSSO per rischio idrogeologico e/o temporali, relativa alla zona omogenea IM-03 Alta Valtellina;

b) presenza di temporali in atto o fenomeni temporaleschi tali da poter determinare condizioni di rischio per la viabilità e per il versante;

c) presenza di precipitazioni intense, rovesci particolarmente intensi o altri fenomeni meteorologici tali da poter compromettere le condizioni di sicurezza;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

d) accertamento di nuovi fenomeni franosi, movimenti o deformazioni del versante, caduta di materiale, massi, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi;

e) accertamento, da parte della Polizia Locale, della Protezione Civile, dell'Ufficio Tecnico Comunale o di altri organi competenti, di condizioni di pericolo incompatibili con la prosecuzione del transito;

f) qualsiasi altra situazione sopravvenuta che determini un concreto pericolo per la pubblica incolumità o renda necessario, per ragioni di sicurezza, procedere all'interdizione della viabilità.

7. EFFICACIA IMMEDIATA DELLA CHIUSURA

Al verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo precedente, la viabilità interessata dal presente provvedimento dovrà essere immediatamente interdetta al transito.

La sospensione opera automaticamente, in quanto espressamente prevista dalla presente ordinanza, e non richiede l'adozione di una nuova ordinanza sindacale.

La Polizia Locale e la Protezione Civile, secondo le rispettive competenze e sulla base delle condizioni operative presenti, provvederanno a rendere effettiva l'interdizione del transito mediante i dispositivi di segnalazione e le barriere disponibili.

8. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANCHE DURANTE LA FASCIA DI APERTURA

La circostanza che la viabilità risulti aperta all'inizio di una delle fasce orarie previste non comporta alcuna garanzia di mantenimento dell'apertura fino al termine della fascia stessa.

Qualora, durante una fascia di apertura, sopraggiungano condizioni meteorologiche avverse, temporali, precipitazioni intense, nuovi fenomeni di dissesto o qualsiasi altra condizione di pericolo citate all'art.6, la strada potrà essere immediatamente chiusa anche prima del termine dell'orario previsto.

In tale circostanza il transito dovrà cessare immediatamente secondo le indicazioni impartite dagli operatori presenti.

9. AVVERTENZA SUL SUCCESSIVO RIENTRO

Gli utenti sono espressamente informati che l'accesso alla viabilità durante una delle fasce orarie autorizzate non garantisce la possibilità di effettuare il successivo rientro.

Considerato che la strada comunale costituisce l'unica via di accesso carrabile alla zona interessata, chiunque decida di transitare durante una fascia di apertura deve essere consapevole che, qualora sopraggiungano le condizioni previste dall'art. 6 della presente ordinanza, la viabilità potrà essere chiusa e potrà non essere consentito il successivo transito in entrata/uscita fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tale eventuale chiusura potrà essere disposta e attuata senza necessità di ulteriori ordinanze, comunicazioni individuali o preavvisi, in quanto la possibilità di sospensione del transito costituisce condizione espressamente prevista e resa conoscibile dal presente provvedimento.

Gli utenti sono pertanto tenuti a valutare preventivamente la possibilità che l'accesso effettuato nella fascia di apertura possa determinare una successiva permanenza nella zona qualora sopraggiungano condizioni tali da imporre la chiusura della strada.

10. ASSENZA DI UN DIRITTO AL TRANSITO

Le fasce orarie individuate dalla presente ordinanza costituiscono finestre temporali nelle quali il transito può essere consentito, subordinatamente alla permanenza delle condizioni di sicurezza previste dal presente provvedimento.

Esse non costituiscono pertanto un diritto assoluto o incondizionato al transito.

La tutela della pubblica incolumità costituisce condizione prioritaria e, in presenza di situazioni di pericolo, il transito dovrà essere immediatamente sospeso.

11. CHIUSURA AL DI FUORI DELLE FASCE ORARIE

Al di fuori delle fasce:

- ☐ 08:00–10:00
- ☐ 17:00–19:00

la strada comunale Frontale–Fumero, dal civico n.131/A della Frazione Frontale e le V.A.S.P. SV672 e SV668 sono interdette al transito veicolare e pedonale.

12. SEGNALETICA E BARRIERE

Al termine di ciascuna fascia di apertura e durante le eventuali sospensioni del transito dovranno essere mantenute in essere, secondo le necessità operative, la segnaletica temporanea, le transenne, le barriere e gli altri dispositivi di interdizione predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Tali dispositivi dovranno essere adeguatamente visibili e posizionati in modo da rendere chiaramente percepibile agli utenti la condizione di chiusura della viabilità.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere, spostare, manomettere o oltrepassare i dispositivi predisposti per l'interdizione del transito.

13. V.A.S.P. SV668 "STRADA ALPE BOERO"

A decorrere dal 13 agosto 2026, la V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero", precedentemente interdetta al transito, è ricompresa nella disciplina di riapertura temporanea prevista dalla presente ordinanza.

Il transito veicolare e pedonale sulla predetta V.A.S.P. è pertanto consentito esclusivamente nelle fasce:

08:00–10:00

e

17:00–19:00,

nel rispetto di tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal presente provvedimento.

14. DURATA DEL PROVVEDIMENTO

La presente disciplina entra in vigore a decorrere da giovedì 13 agosto 2026 e rimane efficace fino a revoca, modifica o sospensione da parte dell'Amministrazione comunale, ovvero fino all'adozione di successivo provvedimento incompatibile con le disposizioni della presente ordinanza.

Resta in ogni caso ferma la sospensione automatica del transito prevista dall'art. 6 del presente provvedimento al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

15. MODIFICA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE

La presente ordinanza costituisce ulteriore modifica e parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026, limitatamente alle disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

Sono conseguentemente modificate, per quanto incompatibili, anche le precedenti disposizioni relative alla V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero".

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026, n. 56 del 02/08/2026 e n. 57 del 07/08/2026 che non risultino espressamente modificate o incompatibili con la presente ordinanza.

DISPONE

1.All'Ufficio Tecnico Comunale e alla Ditta esecutrice dei lavori è demandato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il compito di provvedere all'apposizione, verifica e mantenimento della segnaletica temporanea, delle delimitazioni, delle transenne, delle barriere e degli altri dispositivi necessari all'attuazione della presente ordinanza.

2.Alla Polizia Locale e alla Protezione Civile è demandato, per quanto di rispettiva competenza, il presidio della viabilità durante le fasce di apertura e il supporto alla gestione delle eventuali sospensioni del transito.

3.Gli organi di Polizia Stradale competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.

4.La presente ordinanza sarà trasmessa, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli enti e soggetti già destinatari delle precedenti ordinanze e, in particolare: Prefettura di Sondrio; Questura di Sondrio; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio; AREU Sondrio; Comando Stazione Carabinieri di Sondalo; Comando Carabinieri Forestali – Parco Nazionale dello Stelvio; Stazione Carabinieri Forestali di Grosotto; Ditta Cecini Giorgio; Impresa Rigamonti Spa; Agriturismo La Baita Valle di Rezzalo; BMF di Biancotti Mauro; Swiss Power; ERSAF; SECAM S.p.A.; Automobilistica Perego S.p.A.; Poste Italiane S.p.A.; A.P.T. Sondalo; ATS Montagna; CFAV; Polizia Locale; Protezione Civile; Uffici Comunali competenti; ulteriori enti e soggetti interessati.

5.La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità;
- ☐ che la rimozione, lo spostamento, la manomissione o il superamento dei dispositivi predisposti per l'interdizione della viabilità potrà comportare l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente;
- ☐ che la temporanea riapertura della strada comunale Frontale-Fumero e delle V.A.S.P. SV672 e SV668 non costituisce attestazione del definitivo superamento del rischio franoso;
- ☐ che permane un rischio residuo connesso alla possibile evoluzione del dissesto e che le condizioni di sicurezza possono modificarsi anche repentinamente;
- ☐ che il transito è consentito esclusivamente alle condizioni e nelle fasce orarie stabilite dalla presente ordinanza;
- ☐ che l'apertura della strada all'inizio della fascia oraria prevista non garantisce il mantenimento dell'apertura fino al termine della medesima fascia;
- ☐ che la strada potrà essere chiusa in qualsiasi momento qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 6 del presente provvedimento;
- ☐ che, in particolare, l'eventuale sopravvenienza di un'allerta regionale di livello arancione o rosso per rischio idrogeologico e/o temporali, ovvero la presenza di temporali o altre condizioni di pericolo, determina la sospensione del transito secondo quanto previsto dalla presente ordinanza;
- ☐ che la chiusura potrà intervenire anche dopo che l'utente abbia effettuato l'accesso durante una fascia di apertura e potrà pertanto impedire il successivo rientro fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ☐ che tale eventuale chiusura opera senza necessità di ulteriore ordinanza, essendo la relativa disciplina già espressamente contenuta nel presente provvedimento;
- ☐ che la presente ordinanza potrà essere modificata, sospesa o revocata in relazione all'evoluzione delle condizioni del versante, agli interventi di messa in sicurezza, alle valutazioni tecniche e alle condizioni meteorologiche.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco

Peraldini Ilaria / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)